Dott. Adriano Marcolongo Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali <u>salute@regione.fvg.it</u> <u>adriano.marcolongo@regione.fvg.it</u>

Dott.ssa Maria Sandra Telesca Assessore Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia mariasandra.telesca@regione.fvg.it

Dott. Franco Rotelli III Commissione Permanente Tutela salute, servizi sociali, alimentazione, previdenza complementare e integrativa franco.rotelli@regione.fvg.it

Direttori Generali e Commissari Straordinari Aziende Ospedali Riuniti di Trieste Azienda ospedaliero Universitaria, SM Misericordia. Burlo Garofalo Centro di riferimento oncologico Aziende per l'Assistenza Sanitaria

- n. 1 Triestina
- n. 2 Bassa Friulana-Isontina
- n. 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli
- n. 4 Friuli Centrale
- n. 5 Friuli Occidentale

Data, 5/2/15

Ogg.: Atti Aziendali e modelli organizzativi delle professioni sanitarie

Le nuove Aziende Sanitarie nate dall'applicazione della legge regionale 17/2014 dovranno a breve ridefinire "la propria organizzazione ed il funzionamento con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali"

Le indicazioni regionali saranno quindi dirimenti su molte questioni e riguarderanno certamente anche il tema delle professioni sanitarie, su cui il legislatore regionale ha ritenuto di dover scrivere parole importanti.

Sul tema specifico, nell' attuale fase di transizione - nella quale per ogni azienda valgono gli incarichi e gli atti aziendali precedenti - nel perimetro delle direzioni sanitarie si stanno "confrontando" modelli organizzativi in alcuni casi diversi che vedono, in estrema sintesi, presenti in quasi tutte le ex aziende ospedaliere "servizi unici" a direzione infermieristica e in quasi tutte le ex aziende territoriali "servizi di area professionale".

Riteniamo che, nei contesti esperienziali regionali, le sperimentazioni dei modelli di servizi unici a direzione infermieristica non abbiano dimostrato risultati particolarmente vantaggiosi per il sistema, se confrontati con modelli organizzativi di servizi di area, andando a confermare le posizioni a suo tempo espresse dal Coordinamento.

In più occasioni era stato sottolineato come il primo tipo di modello, oltre a non essere coerente alle norme di riferimento, non garantiva la massima efficienza ed efficacia professionale. Questa non può che essere ottenuta per mezzo del superamento del modello piramidale gerarchico e con l'assegnazione di una autonomia tecnico-professionale e di gestione basata sulle competenze e sulla formazione specifica per area.

Nelle more della fase di transizione, durante la quale non consideriamo possibile né opportuno indicare/definire un modello organizzativo che prevalga sugli altri e nell'attesa delle sopra menzionate indicazioni regionali sugli atti aziendali, giova ricordare le disposizioni di legge attualmente disponibili al riguardo, che riportiamo evidenziate per comodità di consultazione.

Legge Regionale 16 ottobre 2014, N. 17 Art. 46 (Valorizzazione delle professioni sanitarie)

- 1. La Regione, in attuazione della normativa vigente, promuove a livello locale e regionale nell'ambito del Servizio sanitario regionale, la valorizzazione, lo sviluppo e la responsabilizzazione delle professioni sanitarie per contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di cambiamento in atto dell'assetto sanitario regionale, all'integrazione e continuità sociosanitaria e al miglioramento dell'organizzazione multiprofessionale del lavoro.
- 2. A livello locale, in ogni Azienda per l'assistenza sanitaria e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, sono istituiti i servizi delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), e alla legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Legge Regionale 16 maggio 2007, N. 10 Art. 2 costituzione dei servizi professionali

- 1. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, nell'atto aziendale di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), individuano un referente aziendale per ciascuna delle aree delle professioni sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 251/2000, nonché della professione di assistente sociale. Nei casi di particolare complessità derivante dall'entità del personale complessivo aziendale dell'area professionale interessata, dal budget economico assegnato e dalla rilevanza strategica degli obiettivi da perseguire, viene conferito, in attuazione degli atti di programmazione aziendale consolidati a livello regionale ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), un incarico dirigenziale per ciascuno dei seguenti servizi:
- a) servizio professionale per l'assistenza infermieristica e ostetrica;
- b) servizio professionale di tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale;
- c) servizio professionale di riabilitazione:
- d) servizio delle professioni tecniche della prevenzione;
- e) servizio professionale sociale.
- 2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 vengono conferiti secondo i limiti numerici, le modalità e le tipologie di incarico previste dalla normativa vigente.
- 3. Gli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 riguardano le sole aziende sanitarie territoriali.
- 4.I referenti aziendali trovano collocazione nella direzione sanitaria aziendale e svolgono, in particolare, funzioni di coordinamento degli operatori delle specifiche aree professionali e compiti di raccordo con la direzione strategica aziendale.
- 5.L'atto aziendale definisce le funzioni e la collocazione dei nuovi servizi professionali.

Ci sembra pertanto di poter dire che non sono necessarie analisi esegetiche dei testi per poter affermare che le norme attualmente in vigore consento l'individuazione di responsabilità (Referenti o Servizi) per ciascuna delle aree di cui alla Legge 251/00 (e s.m.e.i.).

Un tanto, riteniamo, non potrà che essere confermato dai successivi atti di indirizzo regionali per trovare poi coerente e uniforme applicazione negli atti aziendali delle nuove aziende.

Una più approfondita riflessione dovrà invece essere dedicata al tema delle responsabilità nelle articolazioni organizzative delle aziende, le "line", dove con la legge di riordino si è ritenuto di voler introdurre le innovazioni più significative.

A tale proposito giova ricordare, tra i documenti preparatori, quello dedicato a "Le professioni sanitarie e l'organizzazione dell' attività sanitaria" prodotto da un gruppo tecnico multiprofessionale costituito presso la Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia.

Nel testo , condiviso da tutti i componenti, si afferma che "il nuovo modello organizzativo dovrebbe prevedere l'assegnazione centralizzata del personale di assistenza al responsabile del presidio ospedaliero o della struttura operativa territoriale tramite il responsabile delle rispettive aree delle professioni sanitarie presenti (infermieristica, tecnico sanitaria, tecnica delle prevenzione e della riabilitazione). Tali figure agiranno come fornitori di servizi coordinati con i vari responsabili presenti nelle articolazioni organizzative aziendali. Tali figure dovranno rispondere, funzionalmente al responsabile aziendale della propria area professionale, per quanto attiene a tutta la funzione di governo di pertinenza".

Il Coordinamento Regionale delle Professioni Sanitarie e del Sociale Friuli Venezia Giulia

FIRMANO IL PRESENTE DOCUMENTO:

A.I.F.I. - Associazione Italiana Fisioterapisti – FVG – Giorgio Sirotti

A.I.Or.A.O. – Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia - FVG - Iliana Coiutti – Maurizio Licata

A.I.P. - Associazione Italiana Podologi - Marco Cicognani

A.I.T.N. - Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia - FVG - Mauro Semenic

A.I.T.O. – Associazione Italiana Terapisti Occupazionali – FVG – Francesco Favero

A.N.D.I.D. - Associazione Nazionale Dietisti - FVG - Susanna Agostini - Alessandra Tavian

A.N.A.P. - Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali - Claudio Mariuzzo

A.N.E.P. - Associazione Nazionale Educatori Professionali - FVG - Davide Barban - Martina Rigo

A.N.Pe.C. – Associazione Nazionale Perfusionisti in Cardioangiochirurgia – Sandro Nalon

A.N.U.P.I. - Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani - Triveneto - Gianmario Fiorin

ANTEL - Associazione Nazionale Tecnici di Laboratorio - Alessia Cabrini e Carla Lavarini

As.N.A.S. - Associazione Nazionale Assistenti Sanitari - FVG - Daniela Bais

CROAS - Ordine degli Assistenti Sociali - FVG - Adriana Bressan

F.I.Te.Lab – Associazione Nazionale Tecnici di Laboratorio – FVG - Daniele Nigris - Roberto Giacomello

F.L.I. - Federazione Logopedisti Italiani - Triveneto - Antonella Cestaro

T.S.R.M. - Collegio Professionale Interprovinciale FVG - Andrea Cecotti

U.N.P.I.S.I. - Unione Nazionale personale Ispettivo Sanitario d'Italia - FVG - Flavio Del Bianco

Per contatti:

Susanna Agostini – cell. 3479506805 – agostini.andid@libero.it

A.I.FI. - A.I.Or.A.O. - A.I.P. - A.I.T.N. - A.I.T.O. A.N.A.P. - A.N.D.I.D. - A.N.E.P. - A.N.Pe.C. - A.N.T.E.L. - A.N.U.P.I. As.N.A.S. - CROAS -F.I.Te.Lab. - F.L.I. - T.S.R.M. - U.N.P.I.S.I.